



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

Protocollo: **230/V/AGT**

Rif.:

Allegati:

**CIRCOLARE N. 4/D**

Roma 21 gennaio 2005

**Alle Direzioni regionali dell' Agenzia  
delle Dogane**

**LORO SEDI**

**Alle Direzioni delle circoscrizioni  
dell' Agenzia delle Dogane**

**LORO SEDI**

**Agli Uffici tecnici di finanza**

**LORO SEDI**

**Agli Uffici delle Dogane**

**LORO SEDI**

**e p.c. :**

**All' Area centrale affari giuridici e  
contenzioso**

**SEDE**

**All' Area centrale verifiche e controlli  
tributi doganali e accise – Laboratori  
chimici**

**SEDE**

**Al Dipartimento per le politiche fiscali  
Viale Europa, n. 242**

**00144 ROMA**

**Al Comando Generale della Guardia di  
Finanza – Ufficio operazioni  
Viale XXI aprile**

**00185 ROMA**

**All' ENI**

**P.le E. Mattei, 1**

**ROMA**

**(fax 06/59825995)**

**All' Unione Petrolifera**

**V. del Giorgione, 129**

**ROMA**

**(fax 06/59602925)**

**All' Assopetroli**

**Largo dei Fiorentini, 1**

**ROMA**

**(fax 06/6861862)**

**All'Assogasliquidi  
V.le Pasteur, 10  
ROMA  
(fax 06/5919633)**

**OGGETTO: D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, Tabella A, punto 8. - Riduzione aliquota d'accisa per gli oli minerali impiegati per l'effettuazione di "prove sperimentali, collaudo motori di aviazione e marina e revisione dei motori di aviazione". - Inapplicabilità dell' art. 1, ultimo comma della legge 21 luglio 1965, n. 939.**

La legge 21 luglio 1965, n. 939, all'art. 1, ultimo comma, ha previsto l'esenzione dall'imposta di fabbricazione per i combustibili ed i lubrificanti utilizzati "per le prove degli apparati motore completi e dei macchinari installati sulle navi di nuova costruzione o in esercizio".

Con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è stato adottato il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, in attuazione della delega conferita al Governo dall'art.1 comma 4 del DL 31 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 427.

Il suddetto decreto legislativo reca, tra l'altro, in allegato (Tabella A), un'elencazione degli impieghi degli oli minerali ammessi all'esenzione o al pagamento di un'aliquota d'accisa ridotta.

L'art. 68 del predetto testo normativo ha disposto l'abrogazione dei provvedimenti legislativi e delle norme incompatibili con le disposizioni del testo unico, procedendo ad un'elencazione di alcuni provvedimenti normativi.

Sono state sollevate talune perplessità in ordine all'attuale vigenza della disposizione agevolativa sopra citata, contenuta nella legge n. 939 del 1965, dal momento che la legge menzionata non figura tra i provvedimenti legislativi espressamente abrogati dall'art. 68 del decreto legislativo n. 504/1995.

E' stato, infatti, ipotizzato che il richiamato silenzio normativo fosse espressione dell'attuale vigenza della legge sopra richiamata e dell'esenzione prevista dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge medesima.

\* \* \* \* \*

Al riguardo si osserva che il testo unico emanato con il citato provvedimento normativo, attuativo di una delega governativa di particolare ampiezza, ha dato corso ad un integrale riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di imposte di fabbricazione e di consumo ed al loro aggiornamento, nonché all'introduzione di tutte le modifiche e le integrazioni necessarie al coordinamento e all'armonizzazione con le direttive comunitarie di settore.

Al di là di un intento meramente ricognitivo delle disposizioni in vigore, con l'emanazione del testo unico è stata determinata la base giuridica di riferimento per la successiva evoluzione della disciplina relativa all'imposizione fiscale afferente i prodotti soggetti ad accisa, con la conseguente abrogazione di tutti i provvedimenti legislativi e di tutte le norme incompatibili con il testo normativo in questione.

L'elenco di leggi contenuto nella disposizione abrogativa di cui all'art. 68 del decreto n. 504/1995, infatti, come chiarito anche dalla circolare n. 299/D del 16.11.1995, ha valenza meramente indicativa, (nel testo legislativo è infatti preceduta dalla locuzione "in particolare") in quanto gli effetti della norma interessano tutti gli atti normativi (anche se non esplicitamente menzionati) non compatibili con il ripetuto testo unico.

Pertanto, in linea con il pensiero dell'Avvocatura Generale, si ritiene che non possa riconoscersi valenza alcuna, ai fini dell'asserita vigenza attuale della legge n. 939/1965, al mancato richiamo della legge medesima nel testo del citato art. 68.

Si è, invece, dell'avviso che ricorra nel caso in esame l'abrogazione implicita dell'art. 1, ultimo comma, della legge n. 939/1965, divenuto incompatibile con il combinato disposto dell'art. 24 del decreto legislativo n. 504/1995 e del punto 8 della Tabella A ad esso allegata, che nel disciplinare ex novo la materia già oggetto dell'art. 1, ultimo comma, della legge n. 939/1965, ha previsto l'applicazione dell'aliquota ridotta pari al 30% dell'aliquota normale per gli oli minerali impiegati in "prove sperimentali, collaudo di motori di aviazione e marina e revisione di motori di aviazione".

La fattispecie contemplata dall'art. 1, ultimo comma, della legge n. 939/1965, in seguito all'entrata in vigore del testo unico delle accise deve, infatti, essere ricondotta alla richiamata ipotesi agevolativa di cui al punto 8 della Tabella A, con cui, contemplando: "prove sperimentali, collaudo di motori di aviazione e marina e revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi ammessi dall'Amministrazione finanziaria", il legislatore ha disciplinato una fattispecie analoga ad un'altra già regolamentata da una

norma precedente, rivedendo la disciplina previgente e modificando la portata dell'agevolazione.

Pertanto, atteso che, a norma dell'art. 24, comma 1, del testo unico accise, le agevolazioni fiscali applicabili agli oli minerali sono elencate nella Tabella A, allegata al testo unico medesimo, e sono ammissibili per gli usi e nella misura ivi indicati, si ritiene, per le ragioni sopra specificate, che l'art. 1, ultimo comma, della legge n. 939/1965 non sia attualmente applicabile.

Considerata la natura eccezionale delle disposizioni agevolative deve, infatti, riconoscersi natura tassativa all'elencazione di cui alla ripetuta Tabella A, con la conseguente inammissibilità di benefici ulteriori o di entità diversa rispetto a quanto in essa stabilito. Una diversa interpretazione finirebbe per applicare una norma eccezionale qual è quella agevolativa oltre i casi e tempi in essa previsti, in violazione del principio generale di cui all'art. 14 delle disp. prel. cod. civ..

Tutto ciò premesso, si ritiene, dunque, che l'art. 1, ultimo comma, della legge n. 939/1965 sia incompatibile con l'attuale disciplina legislativa e che, in luogo dell'esenzione da esso prevista, debba applicarsi la riduzione di imposta di cui al punto 8 della Tabella A.

I signori Direttori regionali vigileranno sull'applicazione dell'orientamento sin qui descritto non mancando di segnalare eventuali difficoltà operative.

La presente circolare è stata sottoposta all'esame del Comitato di Indirizzo Permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 17 gennaio 2005.

*Il Direttore dell'Area Centrale*  
**Dr. A. Tarascio**